



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO  
AMBIENTALE - VIA E VAS

UFFICIO SEGRETERIA



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS

U. prot CTVA - 2011 - 0001802 del 16/05/2011

Pratica N. ....

Rif. Mittente: .....

**OGGETTO: Istruttoria VIA Permesso di ricerca idrocarburi in mare d 507 BR-  
EL - Proponente: Petroceltic Elsa s.r.l.**

**Trasmissione parere n. 703 del 6 maggio 2011.**

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera e) del DM n. GAB/DEC/150/2007, per le successive azioni di competenza, si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS nella seduta plenaria del 6 maggio 2011.

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

(Avv. Sandro Campitongo)

All.:c.s.

Ufficio Mittente: MATT-CTVA-US-00  
Funzionario responsabile: CTVA-US-08  
CTVA-US-08\_2011-0183.OOC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E. prot DVA - 2011 - 0011681 del 16/05/2011

On.le Sig. Ministro  
per il tramite del  
Sig. Capo di Gabinetto  
SEDE



Direzione Generale  
per le Valutazioni Ambientali  
c.a. dott. Mariano Grillo  
SEDE





















MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL' IMPATTO  
AMBIENTALE - VIA E VAS

Parere n. 703 del 06.05.2011

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Progetto:</b>   | <br><b>Istruttoria VIA<br/>Permesso di ricerca idrocarburi<br/>In mare d 507 BR-EL</b><br> |
| <b>Proponente:</b> | <b>Petroceltic Elsa s.r.l.</b>   |

DELL'AMBIENTE  
DEL TERRITORIO  
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA  
Il Segretario della Commissione

**La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**VISTA** la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Petroceltic Elsa srl in data 02/02/2011 acquisita al prot DVA-2011-0002584 del 7/02/2011 concernente il progetto "Permesso di ricerca idrocarburi d507 BR-EL" da realizzarsi al largo del Mar Adriatico, trasmesse con nota DVA -2011-0004217 del 22/02/2011 e acquisite al prot. CTVA -2011-0000587 del 24/02/2011.

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente *"Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248"* ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

**VISTO** il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile"* ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008;

**VISTA** la nota n. DVA-2011-0004217 del 22/02/2011 acquisita al protocollo al n. CTVA-2011-0000587 del 24/02/2011 con cui la DVA comunica l'esito positivo delle verifiche tecnico-amministrative per la procedibilità dell'istanza;

**VISTO** il parere positivo al rilascio del permesso in oggetto della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (nota del Ministero dello Sviluppo Economico);

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 02/02/2011 presso i preposti Uffici della Regione, della Provincia e dei Comuni interessati dal progetto;

**PRESO ATTO** dell'avvenuto avviso di stampa sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Tempo Edizione Abruzzo";

VISTO che le coordinate geografiche dei vertici del permesso sono:

| Vertice | Longitudine Est<br>Greenwich | Latitudine Nord |
|---------|------------------------------|-----------------|
| a       | 14° 28'                      | 42° 35'         |
| b       | 14° 57'                      | 42° 35'         |
| c       | 14° 57'                      | 42° 30'         |
| d       | 14° 52'                      | 42° 30'         |
| e       | 14° 52'                      | 42° 28'         |
| f       | 14° 53'                      | 42° 28'         |
| g       | 14° 53'                      | 42° 26'         |
| h       | 14° 52'                      | 42° 26'         |
| i       | 14° 52'                      | 42° 24'         |
| l       | 14° 44'                      | 42° 24'         |
| m       | 14° 44'                      | 42° 25'         |
| n       | 14° 42'                      | 42° 25'         |
| o       | 14° 42'                      | 42° 26'         |
| p       | 14° 40'                      | 42° 26'         |
| q       | 14° 40'                      | 42° 27'         |
| r       | 14° 39'                      | 42° 27'         |
| s       | 14° 39'                      | 42° 28'         |
| t       | 14° 38'                      | 42° 28'         |
| u       | 14° 38'                      | 42° 29'         |
| v       | 14° 37'                      | 42° 29'         |
| z       | 14° 37'                      | 42° 30'         |
| a'      | 14° 36'                      | 42° 30'         |
| b'      | 14° 36'                      | 42° 31'         |
| c'      | 14° 35'                      | 42° 31'         |
| d'      | 14° 35'                      | 42° 32'         |
| e'      | 14° 33'                      | 42° 32'         |
| f'      | 14° 33'                      | 42° 33'         |
| g'      | 14° 31'                      | 42° 33'         |
| h'      | 14° 31'                      | 42° 34'         |
| i'      | 14° 28'                      | 42° 34'         |

**VISTA** la Relazione Istruttoria;

**VISTA** la documentazione esaminata che si compone dei seguenti elaborati forniti dalla Società Società Petroceltic Italia Srl.:

- in data 02/02/2011 con nota assunta con prot.n.DVA-2011-2584 in data 07/02/2011 e trasmessi con nota prot.n.DVA-2011-4217 del 22/02/2011, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (CTVIA) con prot.n.CTVA-2011-587 del 24/02/2011 e consistenti negli elaborati del progetto, nello studio di impatto ambientale e nella sintesi non tecnica;
- in data 05/04/2011 con nota acquisita con prot.n.CTVA-2011-1333 del 08/04/2011, e consistente nella documentazione integrativa volontaria riguardante il progetto definitivo;

**PRESO ATTO** che non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati espresse ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n.152/2006 così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

**PRESO ATTO** che

- non risulta agli atti il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- non risulta agli atti il parere della Regione Abruzzo e della regione Molise;

## **QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

**VISTA** la seguente normativa di riferimento:

### ◆ Normativa ambientale

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale".
- D.Lgs 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69
- D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
- DM 16 giugno 1998 "Modalità di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998"
- L.4 luglio 1965, n. 963 "Disciplina della pesca marittima"
- L. 17 febbraio 1982, n.41 "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima"
- L. 31 dicembre 1982 n. 979 "Disposizione per la difesa del mare"
- L. 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette".

◆ Normativa mineraria

- Decreto Ministeriale 26 aprile 2010, "Approvazione disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale."
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia."
- Legge 6 agosto 2008, n.133, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144"
- Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi"
- Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624, "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee"
- Legge 9 gennaio 1991, n. 9, "Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzioni e disposizioni fiscali"
- Legge 21 luglio 1967, n. 613, "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla Legge 11 gennaio 1957, n.6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi"
- Legge 11 gennaio 1957, n. 6, "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi"
- Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno"

◆ Diritto del mare

- Codice della Navigazione, approvato con RD 30 marzo 1942;
- Convenzioni di Ginevra adottate il 29 aprile 1958:
  - I Convenzione sul mare territoriale e sulla zona contigua;
  - II Convenzione sull'alto mare;
  - III Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare;
  - IV Convenzione sulla piattaforma continentale.
- UNCLOS: Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (United Nations Convention on the Law of the Sea) adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982.

◆ Normative internazionali

- Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (firmata nel 1982 e ratificata dall'Italia in legge n.2 del 2/12/94) – Ha lo scopo di proteggere e preservare l'ambiente marino oltre che conservare e gestire le risorse marine viventi e, in particolare inserisce tra

le misure di tutela, la protezione degli ecosistemi rari o dedicati e gli habitat di specie in diminuzione o in via di estinzione

- Convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento, adottata nel 1976 ed entrata in vigore il 12/2/78, formalizza il quadro legislativo del Piano di Azione per il Mediterraneo.:
- Protocollo SPA (Specially Protected Areas) e Biodiversità (dal 12/12/99) – relativo alle zone particolarmente protette e di diversità biologica nel Mediterraneo
- Protocollo Emergenze (dal 17/3/04) – riguardante la Cooperazione nella prevenzione all'inquinamento prodotta da navi, in caso di emergenza e nella lotta all'inquinamento del Mediterraneo
- Legge 979/82 (Disposizioni per la difesa del mare), la Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette)
- Legge 349/86 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale)
- Convenzione di Londra del 2 novembre 1973, successivamente modificata ed emendata dal Protocollo del 1978, che può essere considerata il documento internazionale di riferimento per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78).

◆ Normative nazionali

- Decreto Legislativo 25 Novembre 1996, No. 625 (Rilascio Esercizio Autorizzazioni) Il Decreto Legislativo 25 Novembre 1996, No. 625 “Attuazione della direttiva 94/22 CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
- Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164 (Liberalizzazione del Mercato del Gas)
- Legge 23 Agosto 2004, No. 239 (Riordino del Sistema Energetico)
- Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, firmata nel 1982 e ratificata dall'Italia con Legge 2 del 2.12.1994;
- Convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento, adottata nel 1976 ed entrata in vigore il 12.2.1978;
- Convenzione di Londra del 2 Novembre 1973, successivamente modificata ed emendata dal Protocollo del 1978;
- Legge 963/65, Zone marine di tutela biologica;
- Legge 41/82, Zone marine di ripopolamento;
- Legge 979/82, art.31, zone marine a parco;
- Legge 394/91, Zone costiere facenti parte di aree naturali protette o soggette a misure di salvaguardia;
- ex Legge 1089/39, zone archeologiche marine;
- Legge 9 Gennaio 1991, n. 9;
- D.Lgs. n. 625 del 25/11/1996 “Attuazione della direttiva 94/22 CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”;
- D.Lgs. 112/98 che definisce le competenze in materia di compatibilità ambientale per i progetti di ricerca in terra e in mare.

**Considerato che la vigente normativa mineraria impone che l'area di ogni singolo permesso di ricerca debba essere non superiore di 750 kmq, e che una singola società possa essere titolare di più permessi di ricerca in mare senza eccedere l'area complessiva di 10.000 kmq. Le nove aree sono state quindi individuate nel rispetto della normativa mineraria.**

**Considerato che a normativa prevede inoltre che per ogni singola istanza venga attivata una**

**procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta trascorso il periodo di in cui è possibile presentare altre istanze in concorrenza, ovvero una volta che il CIRM, organo tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, abbia risolto la concorrenza a favore di uno degli istanti.**

**Valutato** quindi che deve essere attivata una specifica procedura di VIA per ogni singola istanza di permesso, e che debbono essere tenuti in debita considerazione gli effetti di cumulo dovuti alla presenza di aree adiacenti in cui si effettua la ricerca.

**Considerato** che il progetto in argomento è conforme e compatibile con tutti i provvedimenti citati.

### **QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**

**VISTO** che l'istanza di VIA riguarda la realizzazione di indagine sismica non distruttiva in un'area ubicata nell'offshore Medio Adriatico, al largo di Ortona e occupa una superficie di 496,80 km<sup>2</sup>, la cui profondità del mare va da un minimo di 100 metri fino ad un massimo di 170 metri;

**CONSIDERATO** che le operazioni di ricerca interessano una zona di mare con profondità minime di 100 metri, ove non esistono posidonie;

**CONSIDERATO** che la distanza minima dalla costa dell'area di indagine è superiore alle 12 miglia marine;

**CONSIDERATO** che la prospezione geofisica verrà eseguita con una campagna sismica 3D di circa 300 km<sup>2</sup>, con lato di circa 30 x 10 km, utilizzando come sorgente di energia il sistema Air-Gun;

**VALUTATO** che tale sistema non prevede l'uso di esplosivi, ma soltanto l'immissione di aria compressa in mare e consente di immettere energia a bassa intensità, nel maggiore rispetto del contesto ambientale possibile.

**VALUTATO** che l'istanza riguarda il permesso di ricerca d507 e consiste unicamente nell'acquisizione di linee sismiche 3D da effettuare tramite nave trainante il sistema di energizzazione ed il sistema di geofoni di restituzione del segnale di ritorno.

**CONSIDERATO** che la nave da utilizzare avrà le seguenti caratteristiche:

lunghezza: 70 - 90 m,  
larghezza: 12 - 15 m,  
pescaggio: 4 - 6 m,  
stazza lorda: 2000 - 3000 GRT,  
velocità: 5 - 7 nodi.

**CONSIDERATO** che il rilievo sismico 3D che si andrà ad effettuare nell'ambito del presente permesso di ricerca sarà caratterizzato dai seguenti parametri operativi:

Air-gun



- Volume singolo Air-gun: ~2900 cu.in. (~50 lt)
- Numero di Air-gun per stringa: 9
- Numero di stringhe: 2
- Numero totale di Air-gun: 18
- Lunghezza della singola stringa: 10m
- Profondità della stringa: +/- 5m

#### Streamer

- Lunghezza: 3000 m
- Numero di gruppi di geofoni: 240
- Intervallo tra gruppi di geofoni: 12,5 m
- Numero di geofoni per gruppo: 16
- Profondità dello streamer: +/- 8m
- Numero di streamer: 8
- Distanza tra gli streamer: 75m
- Totale larghezza degli streamer: 525m

**CONSIDERATO** che per coprire tutta l'area di circa 30 km sarà necessario registrare 50 linee sismiche con copertura totale della lunghezza di 10 km, con un tempo di esecuzione di circa 30 giorni in mare con condizioni meteorologiche favorevoli;

#### VALUTATO che:

- il rumore generato ha una doppia natura e può essere descritto come fluttuazione in pressione (onde di pressione) o fluttuazione di particelle in un mezzo di propagazione.
- la frequenza delle onde sonore è il numero di pressione o fluttuazioni di particelle per secondo, misurato in hertz (Hz). L'orecchio umano ha una sensibilità che varia da 30 a 20.000 Hz.
- i segnali sismici generalmente contengono energia sonora con frequenze inferiori a 200 Hz.
- L'air-gun singolo genera una frequenza di 5- 200 Hz, mentre un gruppo di air-gun esplosi contemporaneamente viaggiano tra 5-150 Hz.
- La pressione sonora varia a seconda delle frequenze, ma il livello massimo ricade tra 10-80 Hz. Le variazioni di pressione sono misurate come forza per unità areale (N/m<sup>2</sup>) ed è chiamata Pascal (Pa), ma è molto più usato il decibel (dB) per indicare la forza di un suono.

**VALUTATO** che i dati di letteratura, secondo le proposizioni del Proponente, indicano che le sorgenti utilizzate per le prospezioni sismiche con air-gun, producono dei suoni impulsivi compresi tra 220 e 252 dB (Accobams, 2002). Mc Cauley (1994) e riportano che tale intensità, misurata alla sorgente, diminuisce a 180 dB ad 1 km da quest'ultima e a 150 dB entro 10 km.

**CONSIDERATO** che l'istanza richiede soltanto il rilascio della compatibilità ambientale finalizzata alla sola prospezione geofisica.

## QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

### CONSIDERATO che

- L'area è al di fuori di zone con limitazioni all'attività di ricerca idrocarburi (D.Lgs 128/2010)
- L'area non rientra in nessuna zona di tutela biologica (legge 963/65)
- L'area non ricade in zona marina protetta per il ripopolamento (legge 41/82)
- L'area non costituisce parco marino (legge 979/82, art. 31)
- L'area non è parte di area naturale protetta e non è sottoposta a misure di salvaguardia ai sensi della legge 394/91.
- L'area non rientra nelle zone archeologiche marine tutelate dalla legge 1089/39.

**VISTO** che le numerose aree protette SIC e ZPS presenti sulla costa e nel mare ad essa prospiciente sono molto distanti dalla zona di indagine e pertanto non esistono ripercussioni dirette o indirette sulle aree protette a qualsiasi titolo in seguito alle attività di indagine sismica;

**VALUTATO** che la distanza dell'area d507 (minimo 12 miglia marine) e di tutte le altre ad essa associate è tale da non permettere impatti di alcun genere sulle aree protette.

**VALUTATO** che il sistema di energizzazione ad aria compressa, con air gun trainati da una nave e rilievo a mezzo idrofoni, senza uso di esplosivi, comporta limitati inconvenienti ed un livello di impatto e di pericolo per la flora e la fauna marina compresi chelonidi e cetacei, ancora in fase di studio, con diverse ipotesi, spesso non uniformi, degli studiosi;

**VISTO** il sistema di mitigazione previsto dal proponente, consistente in soft start, blocco delle indagini in caso di presenza di mammiferi marini, presenza di osservatori per i mammiferi a bordo, per la durata di circa 30 giorni in condizioni meteomarine favorevoli e verrà coordinato con la Capitaneria di Porto competente;

**CONSIDERATO** che il Proponente dichiara che l'area di ricerca non è interessata dalla presenza di praterie di Posidonia Oceanica, in funzione della elevata profondità del fondo del mare.

### CONSIDERATO che:

- l'utilizzo dell'air-gun provoca danni ai pesci e aumento della mortalità se effettuati ad una distanza inferiore ai 5 (cinque) metri e che le ferite più frequenti e dannose avvengono ad una distanza di circa 1,5 m.
- I pesci più giovani sono i più vulnerabili.
- In Norvegia, dove l'attività di sismica marina è tra le più diffuse nel mondo, la mortalità indotta dall'air-gun non ha un impatto significativo nelle specie ittiche che popolano le acque Norvegesi.
- E' stato documentato che pesci adulti sono spaventati dalle onde sismiche ed i pesci pelagici sono molto sensibili.
- L'effetto spavento è apprezzabile anche a più di 30 km dalla sorgente d'onda.
- Un impatto negativo è stato accertato anche durante periodo di deposito delle uova, tanto che alcune restrizioni temporali sono state adottate in zone di deposito di uova per alcune specie importanti.
- L'effetto spavento varia da specie a specie e a seconda del tipo di pesca.
- in Norvegia la pesca a strascico ne risente negativamente fino a circa 33 km dalla sorgente d'onda, mentre altri studi riducono questa distanza a circa 8 km.

- I risultati ottenuti in Australia tra 1969-1999 portano questo limite a circa 1-2 km dal battello ma non necessariamente comportano un effetto negativo sulla popolazione ittica.
- Non ci sono documentazioni sulla mortalità dei cetacei come conseguenza dei survey sismici.
- Studi su incidenti individuali con coinvolgimento di cetacei in aree in cui erano in corso attività di sismica marina non hanno dimostrato un legame causa-effetto.

CONSIDERATO che la sismica marina può avere qualche impatto negativo per l'habitat marino che vive nelle immediate vicinanze; ma non ci sono risultati certi che indichino seri e prolungati danni alla popolazione ittica e ai mammiferi marini.

**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**

### **ESPRIME**

**parere positivo riguardo alla compatibilità ambientale del progetto:**

**Permesso di ricerca idrocarburi in mare d 507BR – EL riguardante la ricerca sismica con tecnica di air gun,**

**a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:**

1. Per l'esecuzione della prospezione sismica dovranno essere integralmente rispettate tutte le misure di prevenzione e mitigazione indicate nel Rapporto Ambientale e nelle integrazioni, gli standard di buona pratica e le procedure elaborate dal JNCC (Joint Nature Conservation Committee) che di norma sono seguite durante le prospezioni sismiche effettuate nelle acque di pertinenza del Regno Unito, oltre ad altre misure che vengono sinteticamente di seguito riportate:
  - ♦ presenza di osservatori a bordo: le attività di avvistamento dovranno essere condotte da almeno 2 (due) osservatori qualificati MMO (Marine Mammals Observer), esperti nel riconoscimento di cetacei ed appartenenti ad Enti accreditati (tra cui anche l'ISPRA); le tecniche di avvistamento dovranno essere sia di tipo visuale, con l'ausilio del binocolo, che di tipo acustico, mediante l'uso di idrofoni, posizionati in maniera tale da consentire il rilevamento della presenza dei cetacei. Gli idrofoni dovranno essere posizionati sia sulla nave utilizzata per le ricerche sia su altri mezzi che procedono parallelamente ad essa, alla stessa velocità e alla distanza di 6 miglia nautiche circa.
  - ♦ adozione del soft start: l'intensità di lavoro degli air gun dovrà essere raggiunta gradualmente, partendo dal volume minore dei cannoni (circa 150 dB) e via via aggiungendo gli altri con una modalità di crescita di 5 dB ogni 5 minuti, in un tempo medio di almeno 20 minuti, durante i quali i cannoni stessi aumentano gradatamente la frequenza di sparo. Tale operazione sarà eseguita ogniqualevolta si interromperà la prospezione per più di 5 minuti;
  - ♦ zona di esclusione: gli spari non possono iniziare, o devono essere immediatamente sospesi, nel caso vengano segnalati (visualmente e/o mediante idrofoni) cetacei entro 1 miglio marino dagli *arrays*;
  - ♦ gli spari dovranno essere interrotti ad ogni fine linea;

- ♦ azioni da condurre in caso di avvistamento e/o presenza di cetacei: nel caso di accertata presenza di mammiferi marini all'interno della zona di ricerca, l'inizio delle attività sarà posticipato fino all'allontanamento degli animali, attendendo almeno 30 minuti dall'ultimo avvistamento; nel caso gli animali siano segnalati nella fascia compresa tra 1 e 3 miglia marine sarà necessario effettuare un soft start prolungato (uso di un singolo *air gun* fino a quando non abbiano lasciato la zona); inoltre, durante i 30 minuti antecedenti l'inizio degli spari, è previsto che gli osservatori si accertino dell'assenza anche di singoli individui nelle aree viciniori;
  - ♦ minimizzazione della propagazione delle onde acustiche: dovrà essere utilizzato il minore volume praticabile per gli *arrays*, limitando il più possibile le onde ad alta frequenza e gli *arrays* dovranno essere configurati in modo da ridurre al minimo la propagazione orizzontale delle onde.
2. Al termine del programma di ricerca deve essere compilato un report, nel quale devono essere riportati la data e la localizzazione precisa del survey, la tipologia e le specifiche degli *air gun*, il numero e il tipo di imbarcazioni impegnate, la registrazione di tutte le occorrenze di utilizzo dell'*air gun*, inclusi il numero dei soft-start, le aree di ricerca. Relativamente alle osservazioni dei mammiferi avvenute prima e durante la prospezione, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, l'ora, le condizioni meteoclimatiche e le considerazioni degli osservatori a bordo. I rapporti dovranno essere trasmessi almeno al MATTM (Direzione Salvaguardia Ambientale e Direzione Protezione Natura), all'ISPRA; il formato dei dati dovrà essere sia cartaceo che elettronico, quest'ultimo compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del MATTM;
  3. In linea generale le operazioni di prospezione dovranno essere condotte senza interferire con i periodi di riproduzione di mammiferi marini, chelonidi, specie ittiche e crostacei, bentonici e/o stanziali e pelagici, la cui presenza - anche saltuaria - nell'area considerata sia accertata da letteratura scientifica esistente. In relazione a ciò si ritiene opportuna la predisposizione di una relazione da fornire all'osservatore di bordo e da trasmettere al MATTM, a conclusione dei lavori.
  4. Dovrà essere assoggettata ad una nuova procedura secondo le norme in materia di VIA l'eventuale prosecuzione delle indagini.
  5. Tutti i costi connessi alle operazioni in oggetto, con inclusione anche di quanto relativo alle attività degli osservatori, saranno ad esclusivo carico del Proponente.
  6. Propagazione delle onde acustiche: prima dell'inizio dei rilievi dovrà essere fornito dal Proponente un elaborato che riporti la valutazione della distanza di propagazione dell'onda acustica in funzione dell'energia utilizzata e del fondale marino.
  7. Nel caso che, durante l'effettuazione dei rilievi dovessero essere rinvenuti sul fondo marino, resti o reperti di possibile rilevanza archeologica, dovrà essere immediatamente data comunicazione alla Sovrintendenza competente per i provvedimenti del caso.
- Le prescrizioni devono essere verificate da MATTM

Presidente Claudio De Rose

ASSENTE

Cons. Giuseppe Caruso  
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Ing. Guido Monteforte Specchi  
(Coordinatore Sottocommissione - VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres  
(Coordinatore Sottocommissione VIA  
Speciale)

Avv. Sandro Campilongo (Segretario)

Prof. Saverio Altieri

Prof. Vittorio Amadio

Dott. Renzo Baldoni

Prof. Gian Mario Baruchello

ASSENTE

Dott. Gualtiero Bellomo

Avv. Filippo Bernocchi

Ing. Stefano Bonino

Ing. Eugenio Bordonali

Dott. Gaetano Bordone

ASSENTE

Dott. Andrea Borgia

Prof. Ezio Bussolletti

Ing. Rita Caroselli

Ing. Antonio Castelgrande

Arch. Laura Cobello

Prof. Carlo Collivignarelli

Dott. Siro Corezzi

Dott. Maurizio Croce

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

Avv. Luca Di Raimondo

Dott. Cesare Donnhauser

Ing. Graziano Falappa

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

Prof. Antonio Grimaldi

Ing. Despoina Karniadaki

Dott. Andrea Lazzari

Arch. Sergio Lembo

Arch. Salvatore Lo Nardo

Arch. Bortolo Mainardi

Prof. Mario Manassero

Avv. Michele Mauceri

Ing. Arturo Luca Montanelli

  
  
  
**ASSENTE**

  
  
  
  
**ASSENTE**

  
  
**ASSENTE**

**ASSENTE**

**ASSENTE**  


Ing. Francesco Montemagno

**ASSENTE**

Ing. Santi Muscarà

Avv. Rocco Panetta

**ASSENTE**

Arch. Eleni Papaleludi Melis

Ing. Mauro Patti

Dott.ssa Francesca Federica Quercia

Dott. Vincenzo Ruggiero

Dott. Vincenzo Sacco

Avv. Xavier Santiapichi

**ASSENTE**

Dott. Franco Secchieri

Arch. Francesca Soro

Ing. Roberto Viviani

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Commissione Tecnica di Verifica  
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS  
Il Segretario della Commissione

La presente copia fotostatica composta  
di N° 7 fogli è conforme al  
suo originale.  
Roma, li 16/05/2011